

COMUNE MONTEU DA PO

Provincia Torino

Via Municipio n. 3 - Cap. 10020 - Tel. 011/9187813 - Fax 011/9187128 E-mail

anagrafe@comune.monteudapo.to.it

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

OGGETTO

L'alloggio, da assegnare in locazione, è stato realizzato mediante interventi edilizi di recupero degli edifici, di proprietà comunale, siti in C.so Industria, 40 e in P.zza Fratelli Bandiera,7, sul territorio comunale e con l'utilizzo di contributi concessi ai sensi delle Leggi regionali 24/03/1997 n. 16 (FIP 1997) e 17/5/1976 n. 28.

Edificio C.so Industria, 40

- alloggio piano 1°, composto da cucina/zona giorno, n. 2 camere da letto, bagno, ingresso, cantina n. 2, cortile uso condominiale con posto auto, adeguato ad un nucleo familiare di massimo 3 persone;

REQUISITI D'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per partecipare al concorso i soggetti devono possedere, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte disciplinante l'esecuzione dei Programmi costruttivi di recupero in regime di edilizia agevolata, promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del 23 giugno 1994, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Economica Europea, o cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno cinque anni e con un'attività lavorativa stabile;
- b) avere la residenza o prestare la propria attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito provinciale di Torino;
- c) non essere titolare esso stesso o i membri del proprio nucleo familiare (vedi nota n. 1), del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare o idoneo (vedi nota n. 2), nell'ambito provinciale di Torino;
- d) non aver ottenuto per sé o per gli altri membri del proprio nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo, o con il finanziamento agevolato, concessi in qualunque forma o in qualunque luogo, dallo Stato o da altro Ente pubblico;
- e) fruire di un reddito complessivo, riferito al nucleo familiare, per l'anno 2012 (vedi nota n. 3), calcolato ai sensi dell'art. 21, primo comma, della Legge n. 457/1978 e s.m.i., non superiore ai limiti massimi fissati dalla legge medesima e successivi aggiornamenti, (ultimo aggiornamento: D.D. del 15/12/2011 n. 805 - pari a €27.151,00).

I soggetti partecipanti devono inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- f) fare parte di un nucleo familiare non superiore a 3;
- g) non aver rinunciato a precedenti assegnazioni di alloggi pubblici;
- h) non risultare morosi o inadempienti in precedenti rapporti di locazione;
- i) avere un reddito familiare imponibile, per l'anno 2012:
non superiore € 21.151,00 per nucleo familiare con massimo due persone;
non superiore a € 33.125,00 per nucleo familiare con massimo tre persone.

Ai fini del presente bando di concorso, la famiglia anagrafica è equiparata al nucleo familiare. Per famiglia anagrafica s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti all'interno di uno stesso appartamento ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

In tal caso i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i componenti la famiglia anagrafica.

Nel caso di nubendi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da entrambi, escludendo i componenti il nucleo familiare di appartenenza.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione.

Qualora prima della consegna dell'alloggio venga accertata la non permanenza dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso, nonché successivamente in costanza di rapporto (fatta eccezione per il requisito del reddito di cui al punto e), fino ad un massimo pari al doppio di tale limite), verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione.

Note esplicative

1 - Per nucleo familiare s'intende:

- a) l'assegnatario, il coniuge e i figli non sposati conviventi;
- b) se l'assegnatario non è coniugato e non ha figli, si considerano i genitori e i fratelli non coniugati conviventi;
- c) se l'assegnatario non è coniugato e ha figli, si considerano i figli non coniugati;
- d) in caso di nubendi si considerano i redditi di entrambi e non del nucleo familiare di appartenenza.

2 - Per alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare s'intende l'abitazione composta da un numero di vani esclusi cucina, servizi, ingresso, disimpegni, pari a quello dei componenti la famiglia, intendendo per cucina anche il locale adibito a pranzo comunicante con il cucinino. Le stanze da letto con superficie superiore a metri quadrati 14 si considerano idonei per due persone. I vani superiori a metri quadrati 25 si considerano pari a due qualora siano dotati di aperture che ne consentano la suddivisione nel rispetto delle norme igienico-edilizie. L'alloggio composto da cinque o più vani è comunque adeguato.

Si considera non idoneo l'alloggio o gli alloggi di cui il richiedente possieda solo la nuda proprietà o sia comproprietario/ affittuario con terzi non appartenenti al nucleo familiare.

Si considera, infine, non idoneo l'alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione sia considerato scadente dall'Ufficio competente dal Comune o che sia privo di servizi igienici all'interno dello stesso.

3 - Per reddito complessivo s'intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare quale risulta dalla voce "imponibile" delle singole dichiarazioni (Modelli 730, Unico, Cud, ecc.).

Il reddito così ottenuto è diminuito di € 516.46 per ogni figlio che risulti essere a carico.

Si precisa che, qualora il reddito sia determinato da reddito da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, la detrazione dovrà essere effettuata in parti uguali su entrambi i redditi.

Agli stessi fini il reddito da lavoro dipendente, dopo la detrazione della quota per ogni figlio che risulti essere a carico, è calcolato nella misura del 60%.

Il reddito da lavoro autonomo è invece calcolato nella misura del 100%.

Si precisa che il reddito da pensione è considerato come reddito da lavoro dipendente.

In caso di convivenza, si considerano i redditi di tutti i componenti la famiglia anagrafica. Qualora il richiedente intenda contrarre matrimonio, sarà considerato soltanto il reddito percepito dallo stesso e dal futuro coniuge e non, invece, dai componenti i rispettivi nuclei familiari di appartenenza.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al presente concorso e la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti, allegati al presente bando e in distribuzione presso gli Uffici del Comune di Monteu da Po, nei giorni dal 31/07/2013 al 30/08/2013.

La domanda, resa in bollo, debitamente sottoscritta e corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Monteu da Po - Via Municipio, 3 - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentata personalmente dall'interessato o da un suo delegato all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine di scadenza di cui sotto, negli orari di apertura al pubblico. È fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le comunicazioni relative al bando.

Possono essere presentate domande anche da parte di soggetti non aventi i requisiti previsti alla data di pubblicazione del presente bando di concorso. In tale caso le domande saranno prese in considerazione, solo ed esclusivamente in assenza di aventi diritto e in base al punteggio attribuito, solo dopo la presentazione di eventuale documentazione integrativa richiesta che attesti l'acquisizione degli eventuali requisiti mancanti.

SCADENZA DEI TERMINI

La domanda di partecipazione al presente concorso e relativa documentazione dovrà pervenire entro il termine tassativo ed improrogabile delle ore 19,00 del 30/08/2013.

Nel caso di presentazione delle domande, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede il timbro postale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I richiedenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione:

A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, da cui risulti alla data del presente bando:

- la sussistenza, in favore del richiedente stesso e di tutti i componenti il nucleo familiare, dei requisiti previsti per l'assegnazione, alla voce "Requisiti d'ammissione al concorso";
- gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., per i soggetti che esercitano lavoro autonomo;
- la condizione di casalinga, per il coniuge fiscalmente a carico, o di disoccupato, per i soggetti che non percepiscono redditi;
- la condizione di studente con l'indicazione dell'Istituto e della classe frequentata, per gli studenti;
- la data di inizio ed eventuale conclusione del servizio militare con l'indicazione del Distretto militare, per i militari in servizio di leva;
- la condizione di inabilità lavorativa con l'indicazione degli estremi del certificato ASL, per i soggetti svantaggiati;
- la condizione di nubendo e la volontà di contrarre matrimonio prima della stipula del contratto di locazione, per i nubendi.

B) Certificato della Conservatoria dei registri immobiliari, per i possessori di uno o più alloggi nell'ambito della Provincia di Torino o copia dell'atto di proprietà e relativa planimetria quotata;

C) Copia delle dichiarazioni dei redditi percepiti dal nucleo familiare, relativi ai redditi dell'anno 2012, per il richiedente e per ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione;

Dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente (Ambasciata, Consolato ecc.) attestante il reddito percepito, in equivalenti Euro, per ciascun soggetto che svolga attività lavorativa all'estero.

D) Certificato di residenza storico e dichiarazione del datore di lavoro attestante un'attività lavorativa stabile per i cittadini extracomunitari;

E) I seguenti documenti e certificati, qualora ne sussistano le condizioni, atti a comprovare il possesso dei requisiti per la presenza di particolari situazioni:

- Attestato rilasciato dall'Ufficio competente del Comune di residenza indicante l'esatta composizione dell'alloggio e la superficie dei singoli vani, da cui si evinca che l'alloggio non è adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- Attestato rilasciato dall'Ufficio competente del Comune di residenza indicante lo stato di conservazione dell'immobile, da cui si evinca la non idoneità dell'alloggio con la precisazione della presenza o meno dei servizi igienici all'interno dello stesso;
- Certificato di stato di famiglia e certificato storico anagrafico, da cui si evinca una situazione di coabitazione del nucleo familiare del richiedente con terzi non appartenenti al nucleo familiare;
- Certificato di stato di famiglia o anagrafico, attestante che il nucleo familiare sia stato costituito non oltre sette anni prima della data di emissione del bando;

Tutti i documenti possono essere autocertificati e il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. Il Comune può inoltre richiedere la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. Qualora il cittadino non ottemperi a detta richiesta, decadrà immediatamente dal beneficio acquisito.

Per quanto riguarda la sottoscrizione delle dichiarazioni è inserito il richiamo alle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché l'informativa di cui all'art. 10 della L. 675/1996.

I richiedenti cittadini extracomunitari, residenti in Italia da almeno cinque anni e con un'attività lavorativa stabile, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi succitati gli stati, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall' Autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

ISTRUTTORIA, FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

All'istruttoria delle domande presentate e alla formazione della graduatoria, provvede il funzionario responsabile del procedimento, il quale, nel caso di documentazione incompleta, richiederà agli interessati l'integrazione della documentazione, fissando un termine per la consegna non superiore a 10 giorni dalla data della richiesta.

Vengono esclusi dalla graduatoria i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti, o che abbiano rilasciato dichiarazioni non veritiere. I soggetti che manchino di alcuno dei requisiti richiesti saranno presi in considerazione in base al punteggio attribuito, dopo aver soddisfatto gli aventi diritto.

Esaurito l'esame della documentazione, il funzionario formula la graduatoria definitiva in base al punteggio acquisito e nel caso di concorrenti che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, farà fede la data di presentazione della domanda

La suddetta graduatoria costituisce provvedimento definitivo e verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per due anni.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione dell'alloggio viene effettuata dall'Amministrazione Comunale, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria stessa.

In caso di mancata presentazione per la stipula del contratto, entro i termini stabiliti dal funzionario responsabile, l'assegnatario decade dall' assegnazione.

Gli assegnatari ed i rispettivi coniugi che rinunciassero all'alloggio loro assegnato, non possono ottenere la riassegnazione del medesimo.

In caso di nubendi, qualora il matrimonio non venga contratto, l'alloggio deve essere riassegnato in capo ad uno dei due soggetti interessati.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dell'alloggio è determinato in relazione ai caratteri oggettivi dell'alloggio e nel rispetto delle norme di riferimento.

Edificio C.so Industria, 40

Canone annuo alloggio piano 1° - Euro 4.080,00

Canone mensile Euro 340,00

CRITERI DI SELEZIONE- PUNTEGGI ATTRIBUIBILI

1 - Residenza anagrafica o attività lavorativa

- nel Comune di Monteu da Po punti 10
- nei Comuni di Brusasco, Cavagnolo e Laurianopunti 5
- negli altri Comuni della Provincia di Torino punti 2

2 - Alloggio non idoneo o non adeguato alle esigenze del nucleo familiare –

alloggio privo di servizio igienico all'interno dello stesso, o stato di conservazione e manutenzione considerato scadente dall'Ufficio competente punti 8

- in cerca di abitazione punti 6
- alloggio in uso non adeguatopunti 4
- alloggio in usufrutto o in proprietà non adeguato punti 2

3 - Reddito

- con reddito superiore all'65% rispetto al limite massimo di assegnazione punti 4
- con reddito superiore al 45 % rispetto al limite massimo di assegnazione punti 3
- con reddito superiore al 25 % rispetto al limite massimo di assegnazionepunti 2

4 - Giovani coppie

- nucleo familiare costituito da non più di sette annipunti 6
- nucleo familiare costituito da non più di cinque anni punti 4
- nubendi punti 2

5 - Pensionati

- pensionatipunti 5

N.B.: non sono cumulabili fra loro i punteggi appartenenti ad uno stesso gruppo di condizioni.

Per quanto non citato nel presente bando vale quanto previsto dalle Leggi, dai Regolamenti e da altre disposizioni statali e/o regionali, vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio
Cristiana Morelli